



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO SANFRATELLANO

Mille anni di storia nell'area di origine

Registri ufficiali: archivio storico del Deposito Stalloni e dal 1864 dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI DEL CAVALLO DI RAZZA SANFRATELLANA



Comune di San Fratello





ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO RAZZA SANFRATELLANA

Area di Origine

Ufficio Centrale del Libro Genealogico -

DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI

Cavallo della Razza di San Fratello sui Nèbrodi

Cavallo di Razza Sanfratellana

Disposizioni generali

Art. 1

1. L'**ANACS**: Associazione Nazionale Allevatori Cavalli della Razza Sanfratellana originaria dei Nèbrodi in Sicilia, unica popolazione-equina storicamente e socialmente simbiote di quella umana con mille anni di storia nell'area di origine; autonomamente oppure, di intesa con un Ente terzo,

organizza

- le Mostre riservate ai cavalli della Razza di San Fratello iscritti al Libro Genealogico.
2. La Mostra anche se organizzata da Ente diverso dall'Associazione Nazionale, avrà luogo sotto il controllo dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico dell'ANACS e dovrà attenersi al presente Disciplinare.

Art. 2

Sono ammessi alla Mostra solo i Cavalli iscritti al Libro Genealogico Nazionale della Razza Sanfratellana con i seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti al **Libro Genealogico** con genitori iscritti nel Registro Fattrici/Stalloni in selezione.
2. Soggetti iscritti ai **Registri Fattrici** e **Stalloni** in selezione.
3. Soggetti iscritti ad altri Registri ufficialmente dichiarati e previsti.
4. Nelle Mostre-ufficiali a carattere nazionale sono ammessi tali soggetti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo tre (3) per le categorie OPEN. - L'Ufficio Centrale ANACS, direttamente per le Mostre organizzate dallo stesso, o sentito il parere degli organizzatori per le Mostre non organizzate direttamente, ha facoltà:
 - per una o più categorie di limitare la partecipazione a soggetti che rispettino vincoli: minimi di età, genealogici, morfologici, di indice genetico o di effettuazione di Prove Attitudinali previste dal Programma genetico;
 - di prevedere limiti minimi e massimi di iscrizioni per le diverse Sezioni e/o Categorie. Può inoltre essere previsto di limitare la manifestazione ad alcune Sezioni e/o Categorie;
 - di accorpare le Categorie 4 e 5 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;
 - di accorpare le Categorie 6 e 7 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;

Art. 3

I soggetti saranno raggruppati in base all'anno di nascita nelle seguenti sezioni e categorie:

a) SEZIONE I - MASCHI	
Cat. 1	Maschi nati nell'anno
Cat. 2	Puledri di 1 anno
Cat. 3	Puledri di 2 anni
Cat. 4	Stalloni di 3 anni
Cat. 5	Stalloni di 4 e 5 anni
Cat. 6	Stalloni tra 6 e 10 anni
Cat. 7	Stalloni oltre 10 anni

b) SEZIONE II - FEMMINE	
Cat. 1	Puledre nate nell'anno
Cat. 2	Puledre di 1 anno
Cat. 3	Puledre di 2 anni
Cat. 4	Fattrici di 3 anni
Cat. 5	Fattrici di 4 e 5 anni
Cat. 6	Fattrici tra 6 e 10 anni
Cat. 7	Fattrici oltre 10 anni

c) CATEGORIE OPEN:

Nell'ambito delle sole Mostre Nazionali, l'Ufficio Centrale può prevedere le Sezioni-OPEN per tutte o per parte delle Categorie previste dal presente articolo.

In tali categorie potranno concorrere anche soggetti nati e/o allevati all'estero purché rispettino quanto previsto dai requisiti tecnici contenuti nel Disciplinare del Libro Genealogico Italiano.

Art. 4

CATEGORIE SPECIALI

a) CAMPIONATO STALLONI:

riservato ai maschi iscritti al Registro Stalloni in selezione e partecipanti nelle categorie sez. 1 cat. 4 e 5.

Allo stallone primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo di **Campione della Razza Sanfratellana per l'anno in corso**.

b) BEST IN SHOW:

in ogni manifestazione Ufficiale viene proclamato il soggetto migliore della mostra definito BEST IN SHOW che dovrà essere scelto tra i primi classificati di ogni categoria.

c) GRUPPI OMOTIPICI (Maschili e Femminili):

- costituiti da almeno 4 soggetti maschi e femmine, figli dello stesso Stallone.

L'Ufficio Centrale ha facoltà di ammettere alla costituzione dei Gruppi Omotipici solo soggetti dello stesso sesso.

- Nel caso che alla formazione del Gruppo abbiano contribuito più proprietari, il trofeo sarà assegnato al proprietario che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso.
- In caso di parità di numero tra due o più proprietari il Trofeo è assegnato al proprietario con iscrizione da più anni al LG.
- Al proprietario dello stallone padre del Gruppo primo classificato viene inoltre assegnato un apposito trofeo.

4 d) FAMIGLIE FEMMINILI:

- costituite da almeno 3 soggetti di cui una fattrice capostipite e 2 femmine discendenti dirette in linea femminile.
- Al gruppo di famiglia possono contribuire anche uno o più puledri e stalloni oltre al numero minimo di due femmine discendenti dirette.
- Non sono però ammessi al gruppo i discendenti degli eventuali stalloni che contribuiscono alla sua composizione.
- Il Trofeo sarà assegnato al proprietario della fattrice capostipite del gruppo.
- Un riconoscimento sarà concesso anche all'allevatore se diverso dal proprietario.

Art. 5

1. Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all'Ufficio Centrale.

2. L'eventuale quota di iscrizione sarà stabilita dall'Ente Organizzatore.

3. Con la presentazione della domanda di iscrizione il proprietario accetta senza riserve il Regolamento della Mostra, tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 6

I cavalli iscritti alla Mostra dovranno trovarsi presso il luogo dell'evento entro l'orario prestabilito e permanervi fino a quando stabilito dall'Ente organizzatore.

Art. 7

1. I cavalli iscritti alla Mostra dovranno essere suddivisi nel Catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in ordine crescente di età ed in ordine di età entro ciascuna categoria.
2. Il Catalogo sarà predisposto dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico nazionale.

Art. 8

Tutti i cavalli partecipanti alla Mostra dovranno essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai Regolamenti Sanitari vigenti e a quelli supplementari, eventualmente, richiesti dagli Organizzatori.

- **NB - Tutti i soggetti partecipanti alla Mostra Nazionale**, onde evitare situazioni e occasioni di contagio e per assoluta forma di rispetto verso terzi, considerando primariamente il fine del mantenimento della loro condizione fisica e salute stessa, **dovranno essere stati sottoposti** in precedenza e con continuità e regolarità nei tempi previsti per l'efficacia della somministrazione stessa **a trattamento antelmintico**. Il Trattamento vermifugo per cavalli è reperibile in varie forme: granulari e/o polveri facilmente somministrabili nella razione alimentare anche a soggetti allevati bradi.

Art. 9

Il proprietario provvederà ad applicare su ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo distribuito dall'Ufficio Centrale o dagli organizzatori.

Art. 10

1. La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Allevatori/Espositori, ed il personale di vigilanza/custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.
2. I soggetti dovranno essere correttamente addestrati alla capezza anche per motivi di sicurezza. Il Giudice ha la facoltà di escludere dal concorso soggetti che evidenzino comportamenti pericolosi durante le presentazioni.
3. E' fatto obbligo per motivi di sicurezza, salvo deroghe specifiche stabilite dall'Organizzatore, che tutti i soggetti vengano comunque presentati con piedi ben curati e senza ferri posteriori.
4. In osservanza alle normative vigenti sul benessere animale, è fatto divieto d'uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale temperamento dei cavalli.
5. E' vietato l'uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni.
6. E' vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare l'espressività del cavallo stallone.
7. E' vietata, in generale e particolarmente per soggetti allevati bradi, la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi ed è vietata la rasatura dei peli all'interno del padiglione auricolare. Per tali peli auricolari è ammessa solo la spuntatura a forbice.
8. Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, è vietato l'uso di sostanze sui crini col fine di alterarne la naturale colorazione.
9. E' vietato presentare soggetti con segni evidenti di tosatura.
10. E' vietato l'uso di tinture coprenti con lo scopo di rendere neri gli zoccoli; che dovranno essere tuttavia ben curati in quanto a taglio e pareggio dell'unghia.
11. E' invece ammessa la tolettatura della testa con spuntatura dei peli auricolari, dei peli nel canale intra-mandibolare e il taglio della criniera limitatamente alla proiezione dell'orecchio rivolto all'indietro sul collo. Non è più neppure ammessa la rasatura della così detta barbetta alla barbozza se per essa sono intese e comprese le vibrisse ovvero i peli tattili indispensabili ai cavalli in genere e ancor più a quelli che vivono allo stato brado.
12. Il Giudice ha facoltà di escludere dal concorso soggetti che non rispettino tali disposizioni.
13. I soggetti, durante le ore di apertura della manifestazione non devono essere coperti fatte salve deroghe specifiche da parte dell'Organizzatore o dell'Ufficio Centrale ANASCS.
14. L'Ufficio Centrale dell'ANACS può prevedere, direttamente o tramite l'organizzatore, tutti i controlli anche di laboratorio per la verifica del rispetto delle norme sopra citate.

Art. 11

1. L'Ente Organizzatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

Art. 12

1. La valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più Esperti nominati dalla ASS.Nazionale.
2. La nomina degli Esperti è di pertinenza o comunque di approvazione dell'Ufficio Centrale ANACS che potrà prevedere la nomina di min. 3 o più Giudici in base al numero di soggetti iscritti alla manifestazione, con la possibilità di indicare anche un Giudice attitudinale.
3. Il Giudice delle Prove Attitudinali, incaricato dall'Ufficio Centrale ANACS, ha funzione di supporto e consulenza per la valutazione delle andature.
4. La responsabilità della classifica è dell'Esperto incaricato.
5. Non possono essere incaricati come giudici i proprietari o parenti di primo o secondo grado dei proprietari dei soggetti partecipanti alla Mostra.
6. Il giudizio va motivato pubblicamente ed è inappellabile.
7. Il Giudice effettuerà un commento dettagliato dei primi **5** classificati di ogni categoria ed un commento sommario sui soggetti piazzati dal 6° posto e oltre.
8. Qualora le condizioni di sicurezza siano ritenute sufficienti dal responsabile dell'Organizzazione, tutti i soggetti devono rimanere nel ring durante i commenti del Giudice.
NB: In ogni caso dovranno essere schierati obbligatoriamente durante il commento e le presentazioni almeno i primi 5 classificati.

Art. 13

1. La valutazione, salvo in caso di limitazioni disposte dalle Autorità competenti, deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento sia alla mano che, ove previsto dall'Ufficio Centrale ANACS o dall'Organizzatore, anche al movimento in libertà in ambito controllato e spazio recintato.
2. I concorrenti verranno presentati a mano, **in filetto o capezza**, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione morfologica, ben piazzati in apposito spazio in piano o in specifica area di presentazione. Di seguito, i cavalli, verranno presentati, sempre alla mano, in adeguata area appositamente attrezzata e a tale scopo riservata, per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto.
2. In una seconda fase, ove previsto dall'Ufficio Centrale ANACS, tutti o parte dei concorrenti, sempre secondo le disposizioni decise dall'Ufficio Centrale, i soggetti verranno riesaminati scossi, in adeguato spazio recintato (e/o apposito corridoio), per la valutazione delle andature, trotto e galoppo, e dell'equilibrio naturale che il soggetto possiede.
4. Il Giudice può allontanare dall'area e dal rettangolo di presentazione soggetti ritenuti fuori condizione per la presentazione e/o in stato di mantenimento non adeguato per la partecipazione alla manifestazione.
5. I presentatori, pena l'allontanamento dal ring da parte del Giudice, dovranno vestire tenuta formale o tradizionale. Ove previsto, dall'Organizzatore sarà obbligatoria la tenuta ANACS per i propri Associati.
6. E' consentita la presenza di una seconda persona in atteggiamento consono e pacato, per accompagnare il cavallo nella presentazione al luogo del piazzamento. Sono vietate lunghe o medie fruste o strumenti simili.
7. I ring di presentazione sono preclusi a qualsiasi persona che non sia a) - il personale di custodia/presentazione b) - il Giudice ed il personale dell'Ufficio centrale o dell'Ente Organizzatore.

Art. 14

- Per ogni Categoria saranno programmati un (1) **Campione** ed un (1) **Campione di Riserva** oltre al terzo, quarto e quinto classificato. Per ognuno di tali soggetti è prevista una coccarda di colore diverso stabilito dall'Ufficio Centrale ANACS.
Per il Campione e la riserva è prevista la fascia dello stesso colore ma con diciture differenti. Viene stilata classifica anche oltre il 6° classificato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio centrale.

Art. 15

- I risultati conseguiti dai primi 5 classificati alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente Disciplinare sono trascritti nelle schede del Programma Genetico Nazionale e riportati sui Certificati Zootecnici.

Art. 16

- L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del Catalogo.

Art. 17

1. I reclami non possono riguardare la classifica.

Ogni altro tipo di reclamo sarà preso in considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e presentati entro 1 ora dal termine della proclamazione della classifica. Tali reclami potranno essere presentati esclusivamente da proprietari che abbiano soggetti partecipanti alla manifestazione.

2. L'Ente organizzatore diverso dall'Ufficio Centrale trasmette il ricorso all'Ufficio Centrale stesso. In ogni caso, l'Ufficio Centrale si riserva di esaminare i ricorsi entro 5 giorni dalla data della manifestazione si riserva anche ogni raccolta di informazioni inerente il ricorso e ogni decisione in merito che sarà comunicata per iscritto al ricorrente.

3. Le decisioni assunte dall'Ufficio Centrale sono definitive ed insindacabili.

Art. 18

1. L'Ente organizzatore si riserva di emanare altre disposizioni di carattere logistico-organizzativo che riterrà opportune.
2. Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.

